

REGOLAMENTO SUGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DECENTRATA

INDICE

Tit. I ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DECENTRATA

Art. 1 Principi, finalità e oggetto del Regolamento

Tit. II CONSIGLI DI ZONA – DEFINIZIONI E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Denominazione e articolazione territoriale

Art. 4 Organi

Tit. III CONSIGLIO DI ZONA: COMPOSIZIONE E MODALITA' DI ELEZIONE

Art. 5 Composizione del Consiglio

Art. 6 Elettorato attivo e passivo

Art. 7 Modalità di presentazione e sottoscrizione delle candidature

Art. 8 Modalità di elezione dei consiglieri

Art. 9 Modalità di voto

Art. 10 Ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità del consigliere

Art. 11 Commissione tecnica per l'elezione dei Consigli di Zona

Art. 11 bis Comportamento dei componenti e disciplina delle sedute

Art. 12 Dimissioni dei consiglieri

Art. 13 Sostituzione dei componenti dei Consigli

Tit. IV PRESIDENTE

Art. 14 Il Presidente del Consiglio di Zona

Art. 15 Funzioni del Presidente

Art. 16 Vicepresidente dei Consigli di Zona

Art. 17 Convocazione e svolgimento delle sedute

Tit. V CONSIGLI DI ZONA - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

Art. 18 Funzioni e competenze dei Consigli di Zona

Art. 18 bis Impegni dell'Amministrazione Comunale a supporto dei Consigli di Zona

Art. 19 Sedi e funzionamento

Art. 20 Risorse economiche per la realizzazione di attività promosse dai Consigli di Zona

Art. 21 Relazioni con l'Amministrazione Comunale

Art. 22 La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Zona

Art. 23 Scioglimento del Consiglio

Tit. VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Norme finali

Art. 25 Norme transitorie

Art. 26 Entrata in vigore

TITOLO I - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DECENTRATA

Art. 1 – Principi, finalità e oggetto del Regolamento

1. In attuazione del principio di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 267/18.8.2000 e dell'art. 75 bis dello Statuto Comunale, per favorire la partecipazione civica e la consultazione dei cittadini su materie di interesse locale, il Comune istituisce organismi di rappresentanza articolati su base territoriale, denominati Consigli di Zona.

2. La denominazione, la delimitazione territoriale, il numero, le procedure per la composizione di tali organismi di partecipazione decentrata e l'esercizio delle loro funzioni sono oggetto del presente Regolamento.

3. I Consigli di Zona sono istituiti nella consapevolezza che una valutazione congiunta da parte dei cittadini sulle problematiche territoriali stimoli creatività e proposte per progetti, contribuendo così a diffondere la cultura del senso civico e della comunità quale bene comune, potenziando il rapporto tra cittadini e istituzioni.

4. I Consigli di Zona sono da intendersi quali luoghi di ascolto attivo capaci di dare voce alle comunità attraverso la collaborazione e la sussidiarietà, di cui all'art.118 della Costituzione, tra pubblica amministrazione ed i cittadini, singoli e associati, e imprenditori economici, e esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

TITOLO II - CONSIGLI DI ZONA: DEFINIZIONI E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 2 – Definizioni

Ai fini delle disposizioni di cui al presente Regolamento, si intendono per:

- **Comune o Amministrazione Comunale:** il Comune di Livorno nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- **Quartiere:** l'entità naturale o di fatto la cui esistenza non è condizionata da atti costitutivi o ricognitivi ma essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale in una località, dotato di interessi particolari e quindi di una propria individualità, verso il quale a partire dal senso di appartenenza e di identità i cittadini manifestano interesse e cura anche in ragione della comunanza di caratteristiche sociali, connotazioni economiche e tradizioni storiche.
- **Consigli di Zona:** entità intermedie fra le comunità di quartiere e l'Amministrazione Comunale, che fanno da collettori delle istanze e delle proposte della collettività, valorizzando la dimensione associativa e favorendo la partecipazione e l'iniziativa di cittadini singoli e associati nell'attuazione del programma dell'Amministrazione Comunale; organismi di aggregazione e partecipazione popolare, fondati sull'attività volontaristica, spontanea, gratuita, senza finalità di lucro, espressione dei cittadini residenti nel quartiere stesso o comunque impegnati in attività economiche, sociali e associative ivi operanti.
- **Presidente del Consiglio di Zona:** un componente del Consiglio di Zona, eletto dai componenti del Consiglio e rappresentante dello stesso per tematiche di interesse della zona di appartenenza.
- **Conferenza dei Presidenti:** organismo composto dai Presidenti di ogni singolo Consiglio di Zona con compiti di coordinamento, confronto e reciproca informazione sulle attività e sulle iniziative di questi, nonché di proposizione, di sollecitazione, di confronto e di verifica nei confronti dell'Amministrazione Comunale, su argomenti di interesse collettivo.

Art. 3 – Denominazione e Articolazione territoriale

1. Il Comune di Livorno è articolato in 7 territori individuati secondo il criterio della popolazione residente e i criteri di omogeneità urbanistica e sociale, la cui delimitazione è la seguente:

- Consiglio di Zona 1 che comprende i quartieri: Corea, La Cigna, Porta a Terra, Shangay,

Sorgenti, Bastia-Fiorentina, Torretta.

- Consiglio di Zona 2 che comprende i quartieri: Benci, Centro, Garibaldi, Gorgona, Magenta, Pontino, San Marco, Venezia
- Consiglio di Zona 3 che comprende i quartieri: Cappuccini, Fabbriotti, San Jacopo, Porta a Mare
- Consiglio di Zona 4 che comprende i quartieri: Coteto, La Leccia, Le Sughere, Limoncino, Salviano, Scopaia, Collinaia, Valle Benedetta
- Consiglio di Zona 5 che comprende i quartieri: Antignano, Ardenza, La Rosa, Montenero, Castellaccio
- Consiglio di Zona 6 che comprende i quartieri: Stazione, Colline, Ospedale
- Consiglio di Zona 7 che comprende il quartiere Quercianella

2. Eventuali aggiornamenti, riferiti esclusivamente ai confini, saranno effettuati in occasione del rinnovo dei Consigli di Zona.

3. Le modifiche alla delimitazione territoriale, alla denominazione e al numero delle zone e dei quartieri dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, previo parere preventivamente richiesto ai Consigli di Zona.

4. Per il parere preventivo, la votazione è espressa a maggioranza assoluta dei consiglieri insediati; nel caso in cui nella prima votazione non sia raggiunto il quorum richiesto si procederà con una seconda votazione per la quale è richiesta la maggioranza relativa.

5. Nel caso in cui i Consigli di Zona non si esprimano entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere, la proposta è comunque inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale con le modalità e procedure previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi del Consiglio di Zona:

- il Consiglio
- il Presidente e il Vicepresidente

2. I consigli di zona rimangono in carica per un periodo di cinque anni dalla data della seduta di insediamento, ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Zona.

3. Nel caso invece di Consiglio di Zona eletto con elezioni suppletive il Consiglio eletto arriverà a scadenza di fine mandato con gli altri consigli

TITOLO III - CONSIGLIO DI ZONA: COMPOSIZIONE E MODALITA' DI ELEZIONE

Art. 5 - Composizione del Consiglio di Zona

1. Il Consiglio è composto: da un minimo di 3 consiglieri per la zona 7 (Quercianella), e da un minimo di 5 consiglieri per tutte le altre zone; da un massimo di 5 consiglieri per la Zona 7 (Quercianella), e da un massimo di 10 consiglieri per tutte le zone

2. Il consiglio di zona dovrà essere composto, se possibile, da almeno un rappresentante per ogni quartiere per garantire il rispetto delle specificità dei singoli quartieri e la loro rappresentatività all'interno dei Consigli di Zona ai sensi dell'articolo 8 comma 6.

3. Ciascun Consiglio elegge il proprio Presidente e Vice Presidente con le modalità espresse all'art. 14 comma 1.

4. I componenti del Consiglio svolgono la loro attività a titolo gratuito. Non sono ammesse forme di compenso, comunque determinato (indennità di carica, gettoni di presenza, o altro tipo di emolumento), né rimborsi spese.

Art. 6 - Elettore attivo e passivo

1. Per l'elezione dei Consigli di Zona esercitano il diritto di voto i cittadini italiani e comunitari residenti nella Zona di riferimento che risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune il quindicesimo giorno antecedente il primo giorno delle votazioni, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano interdetti al voto secondo la vigente normativa, non trovandosi dunque nelle condizioni previste dalla legge per la cancellazione dalle liste elettorali. Gli stranieri non comunitari devono inoltre essere residenti in Italia da almeno 5 anni.
2. Per le finalità stabilite al precedente comma l'ufficio competente per la materia elettorale forma una speciale lista dell'elettorato attivo.
3. Possono essere candidati all'elezione dei Consigli di Zona coloro che hanno diritto al voto ai sensi del comma 1 del presente articolo, e che non si trovino nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui al successivo art.10. Possono altresì candidarsi i soggetti che, pur non essendo residenti, svolgono un'attività lavorativa o associativa nel quartiere con le modalità di cui al successivo articolo 7 comma 3.

Art. 7 - Modalità di presentazione e sottoscrizione delle candidature

1. Ciascun candidato all'elezione ha la facoltà di candidarsi nel quartiere di residenza o, in alternativa, nel quartiere in cui svolge attività lavorativa o associativa e comunque in un solo quartiere, presentando la propria candidatura sulla piattaforma web dedicata, specificando il quartiere per il quale presenta la propria candidatura, che dovrà essere sostenuta da un minimo di 25 elettori residenti nella zona per la quale si presenta il candidato in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, pena l'esclusione dalle liste. Ogni sottoscrittore potrà sostenere un'unica candidatura.
- 1 bis. Le firme dei sostenitori saranno raccolte direttamente dal candidato, dovranno essere sottoscritte dal sostenitore e contenere gli estremi di un suo documento di identità, il codice fiscale e un contatto telefonico che sarà utilizzato dall'Ufficio competente per la Partecipazione per una verifica a campione della veridicità delle firme. L'Ufficio verificherà altresì che la residenza dei sottoscrittori sia nei quartieri ricompresi nella zona del soggetto candidato.
2. Le candidature devono essere presentate al Servizio preposto non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'elezione.
3. Le candidature sono corredate da: fotocopia di documento d'identità in corso di validità, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento e, in via facoltativa, da una breve presentazione relativa a esperienze pregresse di impegno o attività nella zona in cui è presentata la candidatura, che sarà pubblicata sul sito web dedicato; i candidati non residenti nella zona ma che vi svolgono attività lavorativa o associativa ai sensi del comma 1, devono altresì presentare la documentazione che attesta tale attività.

Art. 8 - Modalità di elezione dei consiglieri

1. Il procedimento elettorale per la costituzione dei Consigli si attiva con la convocazione dei comizi elettorali, disposta dal Sindaco con proprio atto entro 60 giorni dalla scadenza dei Consigli di Zona uscenti e pubblicizzata anche sul portale del Comune di Livorno indicante giorno, orario, luoghi/sedi e modalità della votazione.
2. La procedura di elezione si compone delle seguenti fasi:
 - a) presentazione delle candidature come stabilito all'art. 7
 - b) verifica dei requisiti dei candidati
 - c) pubblicazione dei candidati ammessi sul portale del Comune di Livorno
 - d) presentazione di un unico elenco di candidati per ciascun Consiglio
 - e) votazione online della durata di 7 giorni consecutivi secondo le modalità definite dall'art. 9.
3. Ogni elettore potrà esprimere una doppia preferenza indicando due candidati di genere diverso per ogni lista, e solamente nelle liste del Consiglio di Zona che comprende il quartiere di

residenza, pena la nullità della scheda.

4. In ogni lista si promuove la rappresentanza di entrambi i generi. Nella composizione delle liste dovrà essere esplicitato il quartiere per il quale ogni candidato avanza la propria candidatura.

5. Entro 7 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle operazioni di voto potranno essere presentati reclami o contestazioni sui quali la Commissione tecnica si esprimerà entro i successivi 7 giorni lavorativi.

6. Per garantire il rispetto delle specificità dei singoli quartieri e la loro rappresentatività all'interno dei Consigli di Zona, il consigliere più votato di ogni quartiere entra a far parte del Consiglio di Zona indipendentemente dal numero dei voti conseguiti. Per la restante parte la graduatoria sarà stilata tenendo di conto dei candidati più votati all'interno del Consiglio di Zona.

7. La procedura di elezione dei Consigli deve concludersi con l'approvazione della graduatoria provvisoria, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del manifesto con cui il Sindaco indice i comizi elettorali.

8. I Consigli di Zona si insediano non oltre il trentesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.

9. A seguito della proclamazione degli eletti, l'Ufficio competente per la Partecipazione comunica ai consiglieri l'esito della votazione nel Consiglio di Zona per il quale i medesimi si erano presentati, all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione della candidatura.

10. Con la comunicazione di cui al comma precedente è indicato il termine entro il quale dovrà essere convocata la seduta di insediamento del Consiglio di Zona e il nome del consigliere incaricato della convocazione, individuato nel consigliere che abbia ottenuto il numero più alto di preferenze. In caso di parità di voti è individuato il consigliere più anziano di età.

11. Il consigliere incaricato della convocazione della seduta di insediamento presiede la seduta stessa fino alla elezione del Presidente del Consiglio di Zona di cui al successivo art.14.

11 bis. Nel caso in cui in una o più zone non abbia avuto luogo la consultazione ordinaria, il/la Sindaco/a indice nuove consultazioni, **entro un limite massimo di 12 mesi utili a consentire la riorganizzazione della partecipazione cittadina**, con le modalità definite successivamente, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Tale convocazione straordinaria ha luogo una sola volta per ciascuna zona nell'arco del mandato.

Il Consiglio eletto con le suppletive arriverà a scadenza di fine mandato con gli altri consigli.

Nel caso in cui anche nella consultazione straordinaria non si raggiunga il numero minimo di candidature previsto, la zona resterà priva dell'organismo di partecipazione e l'ufficio, di concerto con i Consigli di Zona, valuterà la possibilità di accorpate i quartieri privi di rappresentanza sulla base del principio di contiguità territoriale.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a successive disposizioni.

Art. 9 - Modalità di voto

1. L'espressione del voto avverrà secondo modalità informatiche, online:

- con votazione dal proprio computer o da qualsiasi altra postazione privata registrandosi e accedendo con la carta d'identità/ SPID;
- con votazione online presso sedi decentrate sul territorio da postazioni messe a disposizione dal Comune di Livorno, e/o in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico con l'assistenza del personale preposto. In questo caso la votazione è espressa da parte degli aventi diritto presentandosi muniti di documento di riconoscimento nei giorni e durante l'orario previsto per l'espressione del voto presso le sedi individuate dal Comune e rese note alla cittadinanza non oltre il quindicesimo giorno antecedente la consultazione.

2. L'individuazione e la costituzione delle sedi fisiche per l'assistenza al voto è demandata al Dirigente competente in materia di Partecipazione che si avvarrà della collaborazione di settori del Comune il cui supporto sia ritenuto necessario.

Art. 10 – Ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità del consigliere

1. Si applicano ai consiglieri le norme di legge in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, in quanto compatibili con la determinazione dell'elettorato passivo di cui al precedente art.6 comma 3, in particolare quindi ad esclusione del riferimento al compimento dei 18 anni ed alla cittadinanza italiana.
2. Non può essere candidato ed eletto alla carica di consigliere chi ricopra la carica di Sindaco o Assessore o consigliere comunale nel Comune di Livorno, o consigliere provinciale o regionale, nonché i dirigenti e i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Livorno.

Art. 11 – Commissione tecnica per l'elezione dei Consigli di Zona

1. È istituita una Commissione Tecnica per supervisionare l'elezione dei Consigli di Zona composta da:
 - Segretario Generale o suo delegato
 - Dirigente competente in materia di Partecipazione e Decentramento o suo delegato
 - Dirigente dei Servizi Elettorali o suo delegato
 - Dipendente comunale per lo svolgimento delle funzioni di segreteria
2. La Commissione accerta la regolarità della presentazione delle candidature, così come previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento. In particolare, avvalendosi dell'assistenza degli uffici competenti, provvede:
 - a) ad accertare l'inesistenza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 10 dei candidati e degli eletti alla carica di cui al presente Regolamento
 - b) a verificare il numero dei sostenitori e l'univocità nella sottoscrizione delle candidature
 - c) a verificare la sussistenza delle condizioni ulteriori necessarie, come la residenza o l'esercizio dell'attività lavorativa o associativa nella zona in cui il cittadino è candidato
 - d) a verificare l'esito delle consultazioni.
3. Di tutte le operazioni compiute, delle eventuali contestazioni insorte e delle decisioni adottate la Commissione redige un verbale in duplice esemplare. Una copia di tale atto viene depositata nella Segreteria Generale del Comune ed ogni cittadino può prenderne visione. L'altra copia, unitamente a tutti gli allegati e ai verbali delle sezioni, viene trasmessa al Sindaco.
4. Il Sindaco, ricevuto tale verbale, procede con proprio atto alla proclamazione degli eletti.

Art. 11 bis - Comportamento dei componenti e disciplina delle sedute

- I componenti del Consiglio di Zona sono tenuti a mantenere, durante le sedute e in ogni altra attività connessa, un comportamento conforme ai principi di correttezza, rispetto reciproco e collaborazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori. Sono vietati comportamenti o espressioni che possano risultare offensivi, lesivi della dignità delle persone o pregiudizievoli per il buon andamento dei lavori.
2. Qualora, durante le sedute o nello svolgimento delle attività del Consiglio di Zona, un componente tenga comportamenti contrari ai principi di correttezza, rispetto o collaborazione, il Presidente può procedere a un richiamo verbale.
 3. In caso di reiterazione del comportamento o di particolare gravità, il Presidente segnala l'accaduto al Consiglio di Zona, che può deliberare, a maggioranza dei presenti, una proposta di sospensione temporanea del componente per una durata non superiore a due sedute consecutive.
 4. Il componente interessato è informato della proposta di sospensione e può presentare, al Consiglio stesso, osservazioni scritte entro cinque giorni dalla comunicazione al fine di far decadere la sospensione con un voto di maggioranza dei consiglieri.

Art. 12 – Dimissioni e decadenza dei consiglieri e surroga

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno formalmente comunicate in forma scritta al Presidente del Consiglio di Zona e all'ufficio competente per la Partecipazione per la partecipazione e da esso protocollate e sono immediatamente efficaci e irrevocabili.
2. I consiglieri sono altresì tenuti a presentare le dimissioni dalla carica qualora insorgano le cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
3. L'ufficio competente per la partecipazione trasmette copia delle dimissioni, protocollate, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
4. L'ufficio competente per la partecipazione individua il consigliere subentrante e ne dà comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio di Zona e al Presidente del Consiglio Comunale.
5. Il candidato consigliere che segue nella lista secondo l'ordine delle preferenze ottenute riceve dall'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento, tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di presentazione della propria candidatura, avviso di subentro nel Consiglio di Zona con l'invito ad accettare la nomina entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. In caso di accettazione della nomina, l'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio di Zona affinché quest'ultimo possa inserire la surroga all'ordine del giorno della prima seduta utile.
7. Decade il consigliere che sia stato assente ingiustificato a cinque sedute consecutive del consiglio: la decadenza opera di diritto, può essere rilevata da ciascun elettore e viene dichiarata dal Consiglio decorsi almeno dieci giorni dalla richiesta al consigliere di produrre giustificazioni, qualora le stesse non siano fornite. Nel caso il consigliere fornisca risposta, il Consiglio decide a maggioranza sulla sussistenza della decadenza.

Art. 13 - Sostituzione dei componenti dei Consigli

1. Il Consiglio di Zona, nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni, prende atto delle medesime e dell'accettazione della nomina da parte del primo dei non eletti che segue il consigliere dimissionario secondo l'ordine delle preferenze ottenute, procedendo alla surroga.
2. Ove il consigliere surrogante rinunci alla nomina si procederà, con le stesse modalità di cui all'art.12, commi 5 e 6, con il consigliere che segue successivamente nella lista dei candidati secondo l'ordine delle preferenze ricevute.
3. Ove si verificassero ulteriori rinunce, o dimissioni, il Consiglio di Zona resta legittimamente costituito fino al rispetto del numero minimo di cui all'art. 5.

TITOLO IV - PRESIDENTE

Art. 14 – Presidente del Consiglio di Zona

1. Nella prima adunanza il ruolo di Presidente è attribuito a chi ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, il ruolo di Presidente è attribuito al candidato anagraficamente più giovane. In caso di rinuncia si procede con il successivo. Dopo un primo periodo di 12 mesi finalizzato alla conoscenza reciproca dei consiglieri, si procederà all'elezione del Presidente con votazione resa in forma palese, a maggioranza assoluta. In caso di esito negativo si procede a seconda votazione, a voto palese ed a maggioranza relativa.
2. Il Presidente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.
3. In caso di temporaneo e dichiarato impedimento a adempiere al proprio ufficio, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in assenza di quest'ultimo, da uno dei consiglieri insediati delegato

dal Presidente stesso.

4. Il periodo di assenza non può normalmente essere superiore a tre mesi. Decorso tale periodo uno o più consiglieri possono proporre al Consiglio di Zona di deliberare la revoca del Presidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri insediati

5. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni o per revoca deliberata dal Consiglio di Zona a maggioranza assoluta dei consiglieri insediati su proposta di almeno un terzo di detti consiglieri.

6. Le dimissioni dalla carica di Presidente vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Zona. Tali dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci una volta consegnate tramite protocollo all'ufficio partecipazione.

7. Il Presidente può dimettersi o essere revocato, anche limitatamente alla carica di Presidente e non dalla carica di consigliere.

8. Nel caso in cui il Presidente si dimetta contestualmente dalla carica di Presidente e dalla carica di consigliere, al fine di garantire l'integrità numerica del Consiglio di Zona si procede alla surroga secondo le modalità stabilite con gli articoli 13 e 14.

9. Ove si renda necessario eleggere il nuovo Presidente, il Consiglio di Zona procede con le modalità di cui al presente articolo.

10. Fino alla elezione del nuovo Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal consigliere anziano secondo quanto stabilito al comma 3.

Art. 15 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Consiglio in tutti i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri organismi interni all'ente
- b) partecipa alla Conferenza dei presidenti dei Consigli di Zona
- c) convoca e presiede il Consiglio di Zona e ne cura la redazione dei verbali. Il verbale, redatto in forma sintetica, deve comunque contenere i nomi dei componenti presenti ed assenti, l'oggetto delle discussioni e dei pareri espressi, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nominativi dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari; con eventuali motivazioni ove espressamente richieste dai consiglieri, l'indicazione di eventuali documenti allegati su richiesta dei singoli componenti. Il verbale delle sedute del Consiglio di Zona, come di tutte altre riunioni previste dal presente Regolamento, redatto con le modalità di cui al precedente punto d), è approvato dai componenti del Consiglio di Zona, oppure della Conferenza dei Presidenti
- d) d'intesa con il Vicepresidente predispone l'ordine del giorno delle riunioni, convoca le sedute del Consiglio, modera le discussioni, disciplina il lavoro e le votazioni che avvengono di norma in forma palese ed a maggioranza relativa
- e) sottoscrive le istanze e le proposte formulate dai Consigli di Zona
- f) è informato di tutte le commissioni consiliari permanenti e degli oggetti relativi. Può essere invitato laddove l'argomento trattato afferisca al proprio territorio. Può altresì chiedere di essere invitato con comunicazione formale al presidente della commissione o un suo delegato motivandone il proprio interesse.
- g) mantiene i contatti con gli uffici comunali per le necessità logistiche necessarie al funzionamento delle attività del Consiglio di Zona, che potranno essere individuate con atti organizzativi disposti dal Dirigente del Settore Partecipazione e Decentramento
- h) per tutte le attività il Presidente si avvale della collaborazione degli altri consiglieri.
- i) è informato da parte degli uffici competenti di iniziative, introduzione di nuovi servizi, lavori in corso e ulteriori novità relative al proprio territorio di interesse.

Art. 16 - Il Vicepresidente del Consiglio di Zona

1. Nella prima adunanza, è attribuito altresì il ruolo di Vice - Presidente a chi ha ricevuto il secondo posto per numero di preferenze. In caso di rinuncia si procede con il successivo. Dopo un primo periodo di 12 mesi finalizzato alla conoscenza reciproca dei consiglieri, si procederà all'elezione del Vice presidente con votazione resa in forma palese, a maggioranza assoluta. In caso di esito negativo si procede a seconda votazione, a voto palese ed a maggioranza relativa.
2. Il Vicepresidente, oltre a quanto stabilito con il precedente articolo 15, coadiuva l'azione del Presidente nell'espletamento delle sue funzioni ordinarie ed esercita le funzioni su materie che gli vengono delegate.
3. In caso di assenza del Presidente, di impedimento temporaneo, di dimissioni, di decadenza e di revoca del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di cui all'art. 14, assumendone tutte le funzioni.
5. Il Vicepresidente può partecipare alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Zona, anche unitamente al Presidente ma in questo caso senza diritto di voto.
6. Il Vicepresidente cessa dalla carica per dimissioni o per revoca deliberata dal Consiglio di Zona a maggioranza assoluta dei consiglieri insediati, su proposta di almeno un terzo di detti consiglieri.

Art. 17 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Il Consiglio di Zona si riunisce almeno 4 volte l'anno su iniziativa del Presidente, su richiesta del Sindaco, o su richiesta scritta presentata al Presidente da almeno 1/3 dei consiglieri.
2. La convocazione indicante l'ordine del giorno, la data e l'orario della seduta è inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e all'ufficio partecipazione.
3. L'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta sono pubblicati sulla Rete Civica del Comune in apposita sezione dedicata alle attività dei Consigli di Zona.
4. La spedizione per posta elettronica, ai consiglieri, al Sindaco e all'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento, è a cura del Presidente del Consiglio di Zona.
5. Le sedute del Consiglio di Zona sono pubbliche e le votazioni hanno validità con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
6. Il Consiglio non può trattare oggetti che non siano iscritti nell'ordine del giorno, fatti salvi i casi di circostanze eccezionali e sopravvenute successivamente all'invio dell'o.d.g. e che rivestono carattere di urgenza, su decisione dell'assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Le votazioni che conseguano parità di voti sono dichiarate infruttuose. L'argomento può essere riproposto in votazione una seconda volta e nel caso in cui l'esito della votazione sia ancora in parità questo è rinviato alla seduta successiva oppure escluso dalla trattazione.
8. Il Consiglio risulta regolarmente insediato se intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, escludendo dal computo il Presidente. Se tuttavia il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza dei componenti, il Consiglio può trattare soltanto gli argomenti che non danno luogo a votazione.
9. L'approvazione delle decisioni e dei verbali avviene, in linea generale, con il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti espresso in forma palese, salvo diversa disposizione di legge o regolamento.
10. I verbali sono approvati nella o nelle sedute successive con le stesse modalità di cui al precedente comma.
11. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di decisioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al terzo grado.
12. I verbali recano la firma del Presidente e del verbalizzante nel caso in cui il verbale non sia redatto dallo stesso Presidente.
13. I verbali sono inviati per posta elettronica al Sindaco e all'Ufficio competente per la

Partecipazione e il Decentramento e sono accessibili a chiunque con esclusione di decisioni o verbali secretati nel rispetto dell'ordinamento.

TITOLO V - CONSIGLI DI ZONA – COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

Art. 18 – Funzioni e competenze dei Consigli di Zona

1. I Consigli di Zona sono organi di partecipazione civica, con funzioni consultive, propositive e di promozione della cittadinanza attiva, operanti su base territoriale. Essi rappresentano all'Amministrazione Comunale obiettivi di interesse generale, promuovendo la coesione sociale, il senso di comunità e il miglioramento della qualità della vita nei quartieri.

2. I Consigli di Zona, nel proprio ambito territoriale, svolgono le seguenti funzioni:

- a) Promuovono il coinvolgimento civico, favorendo la partecipazione dei cittadini su temi e decisioni che riguardano il territorio, attraverso strumenti di ascolto, confronto e informazione;
- b) Collaborano all'organizzazione dei "Dialoghi con i quartieri" e partecipano attivamente a tali incontri tra cittadini, Consiglio Comunale, Giunta;
- c) Tengono un elenco delle realtà territoriali (associazioni, gruppi, comitati, ecc.) disponibili alla collaborazione, come risorsa per iniziative partecipative;
- d) Promuovono iniziative di amministrazione condivisa dei beni comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.), anche supportando la proposta di Patti di Collaborazione da parte di cittadini e associazioni;
- e) Segnalano e valorizzano risorse territoriali, sociali, economiche e relazionali che possano essere coinvolte in processi di coprogettazione e rigenerazione urbana, indicando all'Amministrazione potenzialità e sinergie;
- f) Rilevano problematiche e criticità del territorio, elaborando segnalazioni, proposte e priorità da sottoporre all'Amministrazione Comunale, anche in fase preliminare alla programmazione annuale nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- g) Adottano atti interni di autorganizzazione, quali regolamenti, linee guida e modalità operative per lo svolgimento delle proprie attività;
- h) Collaborano con altri organismi di partecipazione e nei processi partecipativi promossi dall'Amministrazione Comunale.

2. I Consigli di Zona possono essere parte attiva di Patti di Collaborazione per la gestione condivisa degli spazi loro assegnati, in sinergia con cittadini, gruppi informali e associazioni, al fine di:

- promuovere il protagonismo giovanile e l'intergenerazionalità;
- valorizzare il supporto reciproco tra cittadini;
- integrare l'attività dei Consigli con quella del volontariato locale;
- ampliare l'accesso ai servizi sul territorio, favorendo una presa in carico comunitaria dei bisogni.

3. Le funzioni dei Consigli di Zona non sono di tipo gestionale né sostitutive delle competenze degli uffici comunali o degli organi politici. L'efficacia della loro azione è subordinata a un rapporto strutturato, informato e continuativo con l'Amministrazione Comunale, disciplinato all'articolo 18-bis.

Articolo 18-bis – Impegni dell'Amministrazione Comunale a supporto dei Consigli di Zona

1. L'Ufficio competente per la partecipazione collabora con i Consigli di Zona rappresentando il collegamento tra essi e l'Amministrazione comunale e svolgendo un ruolo di "facilitatore" per garantire un adeguato ed efficace svolgimento delle attività dei Consigli stessi.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire, anche attraverso il coordinamento

dell'ufficio di cui al comma 1a, un contesto favorevole e funzionale all'attività dei Consigli di Zona, riconoscendone il ruolo di rappresentanza territoriale e partecipazione civica. A tal fine, l'amministrazione si impegna a:

- fornire supporto informativo, rendendo disponibili ai Consigli di Zona, in tempi congrui e in modo accessibile, tutte le informazioni relative ad azioni, progetti, programmi e interventi che riguardano direttamente o indirettamente il territorio di competenza;
- prendere in carico le richieste dei Consigli di zona con formale risposta entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse ed eventuali successivi aggiornamenti;
- assicurare un supporto organizzativo e logistico, attraverso la messa a disposizione di sedi per le riunioni; l'accesso a strumenti informatici e canali di comunicazione istituzionali; la possibilità di avvalersi del supporto dell'Ufficio competente per la Partecipazione;
- promuovere percorsi formativi per i consiglieri di zona, in collaborazione con enti pubblici e del terzo settore, per accrescere le competenze in materia di amministrazione pubblica, partecipazione, mediazione territoriale.

Art. 19 – Sedi e funzionamento

1. L'Amministrazione Comunale garantisce le attività dei Consigli di Zona assegnando loro una sede idonea allo svolgimento delle funzioni e la dotazione necessaria all'ordinato svolgimento della loro funzione
2. Gli spazi, i locali, le dotazioni, i materiali e gli strumenti messi a disposizione dal Comune saranno utilizzati, gestiti, custoditi e conservati con diligenza da parte dei consiglieri e sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio di Zona, per l'attuazione delle funzioni di cui all'art.18 e, più in generale, del presente Regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio di Zona è responsabile del corretto utilizzo del materiale assegnato e consegnato nel corso del mandato.
4. La collocazione delle sedi deve favorire la riconoscibilità e la funzione sociale dei Consigli di Zona come punto di riferimento civico per i cittadini. A tal fine, si privilegia il loro inserimento in spazi a vocazione sociale e comunitaria, come Case di Quartiere, Centri Polifunzionali, Centri Anziani o spazi civici già attivi, promuovendo la coabitazione con associazioni e realtà del terzo settore.
5. Le sedi dei Consigli di Zona, oltre a essere luoghi di lavoro istituzionale, sono intese come strutture aperte al quartiere, che possono:
 - ospitare sportelli informativi;
 - promuovere attività di coprogettazione civica e culturale;
 - diventare presidi di ascolto e inclusione sociale, in particolare per le fasce più fragili della popolazione.
6. L'Amministrazione si impegna a monitorare annualmente lo stato delle sedi, verificandone l'adequatezza, il funzionamento e il grado di utilizzo, attraverso sopralluoghi con i Consigli di Zona e gli uffici competenti.
7. Ogni consiglio di zona può dotarsi di un Regolamento interno che garantisca il corretto utilizzo delle sedi anche rispetto ai rapporti con soggetti esterni, quali associazioni od organizzazioni presenti nelle medesime strutture e con cui il Consiglio di Zona si trova a condividere locali e strutture. Il regolamento è finalizzato a favorire la collaborazione ed il reciproco vantaggio finalizzato a favorire l'integrazione delle attività svolte nella medesima sede.

Articolo 20 – Risorse economiche e modalità di gestione dei progetti dei Consigli di Zona

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della programmazione annuale del bilancio, destina un budget specifico per ciascun Consiglio di Zona, finalizzato alla realizzazione di attività,

progetti e iniziative coerenti con le funzioni previste dall'art. 18 e con gli obiettivi condivisi.

2. Le risorse possono essere utilizzate per iniziative che abbiano una o più delle seguenti finalità:

- promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini;
- valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dei quartieri;
- sostenere attività sociali, culturali, ambientali o educative a livello territoriale;
- rafforzare la coesione sociale e la collaborazione con il terzo settore.

3. Entro il mese di marzo di ogni anno, ciascun Consiglio di Zona, con il supporto dell'Ufficio Partecipazione predispone una programmazione di spesa relativa all'anno in corso indicando:

-le attività e gli interventi

-i destinatari

-impegni di spesa.

4. L'Amministrazione, entro il mese di aprile, esamina e valuta congiuntamente con ciascun Consiglio le proposte presentate concordando le modalità più idonee per la gestione delle spese, tra quelle consentite dalla normativa (acquisti diretti, convenzioni, affidamenti, ecc.) e le responsabilità reciproche nella realizzazione e nel monitoraggio delle attività.

5. Per garantire la regolarità amministrativa e la semplificazione gestionale:

- i Consigli di Zona non gestiscono direttamente risorse economiche, né assumono obbligazioni giuridiche;
- in caso di necessaria collaborazione con enti del terzo settore, le modalità di coinvolgimento devono essere definite preventivamente e formalizzate dall'Amministrazione.

6. La coprogettazione delle attività rappresenta inoltre un'occasione di formazione e crescita per i consiglieri, nonché uno strumento per rendere effettiva la corresponsabilità tra amministrazione e cittadinanza.

7. Ogni consiglio di zona è tenuto a redigere annualmente una relazione sulle attività svolte nell'anno solare al fine di rendere noto all'amministrazione: le attività svolte, le risorse assegnate, le criticità riscontrate nel quartiere, e le proposte di miglioramento. L'amministrazione si impegna a rendere pubbliche le relazioni di ciascun consiglio di zona.

Art. 21 – Relazioni dell'Amministrazione con i Consigli di Zona

1. Il Presidente del Consiglio di Zona ha la facoltà di chiedere al Sindaco la partecipazione alle sedute del Consiglio di Zona in cui sia prevista la trattazione di materie di particolare rilevanza.

2. Con riferimento al comma 1 il Sindaco può indicare che alla seduta partecipi l'assessore delegato alla materia oggetto di trattazione oppure, anche congiuntamente, il dirigente o il funzionario responsabile del procedimento afferente all'argomento da trattare.

3. I Presidenti di ciascun Consiglio di Zona possono essere invitati a partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti.

4. I Consigli di Zona esprimono, entro 7 giorni dalla presentazione della proposta di bilancio di previsione e del piano delle opere pubbliche preventivamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale, parere preventivo e non vincolante. La proposta di bilancio di previsione e il piano operativo delle opere pubbliche sono presentati dal competente assessore ad ogni singolo Consiglio di Zona, oppure, in relazione ai tempi conseguenti e necessari alla predisposizione dello schema di bilancio, anche congiuntamente a più Consigli di Zona a tale scopo convocati dal Comune in idonea sede. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato dal Consiglio di Zona, il Consiglio Comunale adotta il provvedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

5. Le relazioni tra i Consigli di Zona e l'Amministrazione Comunale si fondano sul principio di collaborazione, ascolto e reciprocità, nel rispetto del ruolo civico e volontario che i Consigli di

Zona svolgono a supporto delle politiche pubbliche territoriali.

6. Il contributo dei Consigli di Zona ha carattere consultivo e propositivo, non vincolante, e deve essere valorizzato come espressione della cittadinanza attiva.

7. Nessun adempimento previsto dal presente articolo può comportare obblighi procedurali o gestionali incompatibili con la natura volontaria e non professionale dei consiglieri.

Art. 22 – La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Zona

1. La Conferenza dei Presidenti è composta dai presidenti dei Consigli di Zona al fine di trattare argomenti di interesse collettivo, ed è convocata dal Sindaco per propria iniziativa ovvero su richiesta motivata formulata da almeno la metà dei Presidenti dei Consigli di Zona. Il Sindaco o suo delegato può partecipare alla Conferenza.

2. Nel caso in cui il Sindaco non comunichi la convocazione della Conferenza entro 15 giorni dalla richiesta, i Presidenti possono autoconvocare la Conferenza stessa, concordando con modalità da loro stessi individuate giorno, orario, luogo e ordine del giorno.

3. La Conferenza è presieduta da un Coordinatore eletto a voto palese dai Presidenti tra i propri componenti nel corso di una riunione congiunta, convocata dal Sindaco, entro trenta giorni dall'avvenuta elezione di tutti i Presidenti.

4. I Presidenti possono adottare atti di autorganizzazione per il funzionamento della Conferenza.

5. La Conferenza dei Presidenti ha compiti di coordinamento, confronto e reciproca informazione sulle attività e sulle iniziative dei Consigli di Zona, nonché di proposizione, di sollecitazione, di confronto e di verifica nei confronti dell'Amministrazione Comunale, su argomenti di interesse collettivo.

6. Un componente della Conferenza svolge funzioni di segretario e redige il verbale della seduta, inviandone copia al Sindaco e all'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento una volta che sia approvato secondo le modalità di cui al successivo comma 7.

7. Il verbale è approvato, ove possibile, nella seduta medesima ovvero in quella immediatamente successiva.

8. Ove ne sia rilevata l'urgenza, il verbale è trasmesso per via telematica ai Presidenti dei Consigli di Zona richiedendone l'approvazione mediante risposta da inviare con le stesse modalità con cui questa è stata richiesta.

9. I componenti della Conferenza dei Presidenti, ricevuto il verbale con le modalità di cui al precedente comma 7, possono proporre integrazioni o modifiche da approvarsi da parte dei componenti con la stessa procedura online.

Art. 23 - Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio può essere sciolto dal Sindaco ove ricorrano le seguenti motivazioni e dopo che sia intervenuta espressa diffida con richiesta di deduzioni e memorie e previa valutazione delle stesse:

- a) quando in modo continuato non adempia alle funzioni proprie ad esso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento o svolga attività contrastanti con l'Ordinamento generale
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento e lo svolgimento delle attività di competenza per dimissioni, sopravvenuta ineleggibilità o sopravvenuto impedimento permanente di più della metà dei propri membri, che non possano essere sostituiti per mancanza di candidati che siano stati eletti
- c) quando per qualsiasi motivo, il numero minimo dei componenti dei Consigli di Zona scenda al di sotto del numero minimo previsto ai sensi dell'art. 5 comma 1.

2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, il Sindaco provvede, non prima di 30 giorni e non oltre 12 mesi, ad indire le elezioni la cui scadenza del consiglio di zona sarà la stessa dei consigli già in carica. Tale eventualità sarà prevista una sola volta per mandato.

3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza naturale dei Consigli manchino meno di 12 mesi, non si procede al rinnovo.
4. Il Presidente resta in carica per l'espletamento delle funzioni ordinarie, fino al rinnovo del nuovo organismo di partecipazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nello Statuto del Comune di Livorno e nel Regolamento del Consiglio Comunale, all'ordinamento generale e a eventuali successive disposizioni dirigenziali o della Giunta Comunale, necessarie per regolare aspetti specifici, oltre che agli atti di organizzazione dei Consigli di Zona e della Conferenza dei Presidenti previsti nel presente Regolamento.
2. Il Consiglio di Zona può richiedere supporto all'Amministrazione Comunale, tramite domanda all'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento, per l'interpretazione delle norme del presente Regolamento o per altre indicazioni sulle modalità di funzionamento del Consiglio.

Art. 25 – Norme transitorie

1. Il procedimento elettorale per la costituzione dei primi Consigli si attiva con la convocazione dei comizi elettorali, disposta dal Sindaco con proprio atto. Per ogni altro aspetto del procedimento si applicano le norme previste agli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione garantisce, dall'insediamento dei Consigli di Zona, per i consiglieri eletti un percorso di formazione per l'acquisizione di conoscenze e abilità in relazione ai compiti, alle procedure, ai rapporti con l'Amministrazione stessa.
3. Al termine dei cinque anni decorrenti dalla data della seduta di insediamento l'Amministrazione, sentiti i Consigli insediati, valuterà le eventuali opportune modifiche al presente Regolamento.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.